



COPIA

COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 - Data 30-03-2017

OGGETTO: IMU: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 15:30 e prosieguo, in Montella e nella sala delle adunanze consiliari, presso l'Auditorium del Centro Sociale in via Ippolita Panico.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, seduta pubblica, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Capone Ferruccio	Sindaco-Presidente	Presente
Pizza Genoveffa	Consigliere	Presente
Ziviello Antonio	Consigliere	Presente
Clemente Generosa	Consigliere	Presente
Romaniello Diego	Consigliere	Presente
Palmieri Salvatore	Consigliere	Presente
Della Polla Virginia	Consigliere	Presente
Brandi Michele	Consigliere	Assente
Moscariello Giovanna	Consigliere	Presente
Gambone Emiliano	Consigliere	Assente
Dragone Valerio	Consigliere	Assente
Dello Buono Anna	Consigliere	Presente
Buonopane Rizieri	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 10 - Totale assenti n. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Marilena Fusco.

IL PRESIDENTE

introduce il quinto argomento all'ordine del giorno concernente “*IMU: determinazione aliquote per l'anno d'imposta 2017*” ed invita l'assessore Clemente a relazionare.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Per l'anno 2017 le normative nazionali in merito alla IUC e di conseguenza IMU, TASI e TARI non hanno subito variazioni, quindi, come possiamo vedere non ci stanno nemmeno regolamenti da dover approvare, bensì, è rimasto tutto invariato rispetto alla normativa 2016 e, quindi, alle variazioni apportate nel 2016. Per quanto riguarda le aliquote non ci sono state variazioni, in merito alle esenzioni non ci sono state variazioni da parte della Legge di Bilancio 2017. Quindi l'Amministrazione per l'anno 2017 propone le aliquote anche in questo caso, non me ne vogliate, invariate rispetto all'anno 2016. Nello specifico abbiamo, come da allegato, l'aliquota dello 0,4% relativamente alla unità immobiliare e pertinenze, come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale di soggetti passivi, persone fisiche, per le categorie catastali A1, A8 e A9; l'aliquota dello 0,76% relativamente a tutti gli altri immobili e aree edificabili; l'aliquota dello 0,76% relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228. Queste sono le aliquote per gli immobili il cui importo va direttamente allo Stato, non viene incassato dal Comune, stiamo parlando delle categorie D, quindi le aliquote sono queste. Questa è la proposta dell'Amministrazione. I cittadini AIRE pagano l'IMU e la TASI come seconda abitazione, questo dal 2015, eccezione fatta per i pensionati, ci sta proprio una specifica della Legge di Stabilità del 2016 che equipara l'immobile alla prima abitazione.

Il Sindaco-Presidente C'è l'agevolazione prima casa.

Intervento fuori microfono del Consigliere Dello Buono Anna.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa La riduzione è prevista soltanto per la TARI, per l'IMU non è più fattibile. Mentre fino al 2015 era facoltà del Comune poter considerare le abitazioni principali, per quanto riguarda i residenti AIRE, con la Legge di Stabilità 2016 questo non è più fattibile. La riduzione è solo per i pensionati.

Il Sindaco-Presidente Credo che ci sia un disguido, su altre imposte ma non su questa.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Solo per i pensionati ci sono le agevolazioni, c'è una specifica, devono essere pensionati residenti all'estero. Per la TARI è prevista la riduzione.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Per una permanenza superiore a sei mesi?

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Rientrano nella stagionalità.

Il Sindaco-Presidente Sei mesi meno un giorno.

Intervento fuori microfono del Consigliere Dello Buono Anna.

Il Sindaco-Presidente Se non ci sono altri interventi, la parola al Consigliere Palmieri.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Grazie. Anche qui sarò breve. È vero che la Legge di Bilancio 2017 prevede il blocco delle tariffe, delle aliquote, dei tributi locali etc. etc., è sospesa ovviamente ogni altra norma in tal senso, ogni altro atto deliberativo di Enti, è sospesa per non aumentarla ma immagino che avremmo potuto anche proporre, Assessore Clemente, una riduzione. Grazie.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Non mi sembra che ci sia una proposta esplicita, noi ci siamo attenuti alla normativa e la nostra linea politica è quella di mantenere le aliquote invariate.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Dicevo all'Assessore Clemente, è vero che non vi è la possibilità di aumentarla ma vi è la possibilità di ridurla, quindi, è una scelta vostra di non ridurla? Ne prendiamo atto e siamo contrari.

Il Sindaco-Presidente Non è una scelta Palmieri, non ha detto che non si possa ridurre, le condizioni di Bilancio non consentono. Noi non vorremmo far pagare in più ai nostri concittadini, ci mancherebbe altro, purtroppo le disponibilità, le entrate sono tarate rispetto alle uscite. È un bilancio molto lineare, si potrebbe ridurre tutto ma se non ci sono entrate queste riduzioni sono automaticamente impossibili.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Non ci sono i soldi per fare le copie.

Il Sindaco-Presidente Questo è un altro discorso, quello è uno spreco, è altra cosa. Ci sono altri interventi? Possiamo passare alle votazioni?

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Chiedo scusa Sindaco, prima la Consigliere mi ha chiesto l'importo dell'IRPEF, visto che stanno girando le fotocopie del bilancio, giusto per essere precisi, sono 339 mila euro, previsione del 2017.

Il Sindaco-Presidente Visto che ci sei, ci puoi dare pure il gettito di questa IMU? Possiamo sapere il totale previsto?

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Questo fa parte della discussione del prossimo punto, è di 690 mila euro.

Il Sindaco-Presidente 690 mila euro di entrate, questo per conoscenza. Passiamo alla votazione per alzata di mano. Chi è d'accordo?

INDI

il Presidente, evocata la proposta "*IMU: determinazione aliquote per l'anno d'imposta 2017*", invita il Consiglio a votare.

Presenti e votanti n. 10 =

Con n. 07 voti favorevoli e n. 03 voti contrari (Dello Buono Anna, Buonopane Rizieri e Palmieri Salvatore), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assunta l'esposizione sulla materia dell'Assessore Clemente Generosa;

Udita la proposta del Presidente;

Richiamati:

– gli artt. 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge costituzionale 3/2001, che riconoscono ai Comuni rispettivamente "*autonomia finanziaria di*

entrata e di spesa” e la potestà regolamentare “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;

– l’art. 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;

– gli artt. 7 e 42, comma 2 lettera f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.;

- l’art. articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997 che riconosce ai Comuni potestà regolamentare generale in materia di loro entrate;

- l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

– la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) che prevede il rinvio al 28 febbraio 2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte degli EE.LL.;

– l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 “*Proroga e definizione di termini*”, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017 n. 19, che testualmente recita: “*Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232*”;

– l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

- il D.lgs. 14 marzo 2011 numero 23 recante “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”, con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 14;

- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che norma l’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012, modificato dall’art. 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto, in particolare, l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, che così recita: “*A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico*”;

Evidenziato l’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011, che testualmente recita:

“A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla

data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Visti:

– l’art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall’art. 22 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*;

– il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;

– il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 recante *“Misure urgenti in materia di esenzione IMU”* che all’art. 1 *“Esenzione dall’IMU dei terreni montani e parzialmente montani”*, comma 1, lett. a), testualmente recita: *“A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica: ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”*;

Visto l’Elenco dei Comuni Italiani pubblicato sul sito internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

Acclarato che nell’elenco Istat di cui sopra l’altitudine del centro per il Comune di Montella è di 560 metri e la definizione contenuta nella colonna *“comune montano”* è *“T” Totalmente montano*;

Ritenuto, indi, che i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Montella sono esenti dal pagamento dell’IMU;

Visto l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il D.L. n. 78 del 19 giugno 2015;

Vista la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015);

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 ed, in particolare:

- *il comma 26 dell'art. 1 che testualmente recita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";*

Vista la Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", pubblicata sulla GU Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016, che al comma 42 dell'art. 1 testualmente recita:

- ✓ *All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;*

Considerato che:

- il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili;
- la base imponibile IMU è data:
 - per gli immobili iscritti in catasto dalla rendita rivalutata del 5% moltiplicata per dei coefficienti;
 - per i terreni edificabili la base imponibile è tuttora data dal valore venale in comune commercio;
- le aliquote fissate dal legislatore sono:
 - aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento;
 - aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 1° ottobre 2012, modificato con successive deliberazioni consiliari n. 27 del 20 maggio 2015 e n. 16 del 23 marzo 2016;

Vista la propria deliberazione n. 18 del 23 marzo 2016 ad oggetto "IMU: determinazione aliquote per l'anno d'imposta 2016";

Sostenuto dover confermare, per l'anno d'imposta 2017, le aliquote I.M.U., già vigenti per l'anno d'imposta 2016, in ragione di quanto segue:

Aliquota 0,4 per cento

Relativamente alla unità immobiliare e pertinenze, come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche per le categorie catastali A1, A8 e A9.

Aliquota 0,76 per cento

Relativamente a tutti gli altri immobili ed aree edificabili.

Aliquota 0,76 per cento

Relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Visto il TUEL, approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il vigente statuto comunale;

Preso atto degli interventi, così come riportati in premessa, giusta trascrizione integrale da nastro magnetico, depositato agli atti dell'Ufficio Segreteria, quale parte documentale e probatoria;

Fatta propria la disamina della materia, che ha costituito approfondimento ed analisi;

Visto l'esito della eseguita votazione, come rappresentata in premessa, che costituisce strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, maturato attraverso l'enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi, che formano oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli componenti per una più ponderata deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnico- contabile;

DELIBERA

1. **Approvare** la premessa nella sua interezza.

2. **Confermare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 42, della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), per l'anno d'imposta 2017, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), già vigenti per l'anno d'imposta 2016, in ragione di quanto segue:

Aliquota 0,4 per cento

Relativamente alla unità immobiliare e pertinenze, come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche per le categorie catastali A1, A8 e A9.

Aliquota 0,76 per cento

Relativamente a tutti gli altri immobili ed aree edificabili.

Aliquota 0,76 per cento

Relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

3. *Dare atto che:*

- ✓ l'art. 9, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 1° ottobre 2012, modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 20 maggio 2015 e successiva deliberazione consiliare n. 16 del 23 marzo 2016, definisce il valore della detrazione con riferimento all'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categoria A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze;
- ✓ per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

4. ***Onerare*** il Settore Economico-Finanziario alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini, con le modalità previste dalla normativa vigente ed alla correlata pubblicazione sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

IL PRESIDENTE

di poi, propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Presenti e votanti n. 10 =

Con n. 07 voti favorevoli e n. 03 voti contrari (Dello Buono Anna, Buonopane Rizieri e Palmieri Salvatore), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile.

PARERE PER LA REGOLARITA' TECNICA

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 27-03-2017

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 27-03-2017

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Ferruccio Capone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Lì 10-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio:

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
